

Circolare n. 9/2013
Roma, 10/09/2013
Prot. n.218

**Alle
Sedi Provinciali e Regionali di Acli Terra**

Oggetto: Fattorie aperte per degustazioni.

L'articolo 30-bis del decreto del fare introduce semplificazioni procedurali, che sono già in vigore, per gli agricoltori che intendono vendere direttamente i loro prodotti al consumatore.

La versione aggiornata dell'articolo 4 del Dlgs 228/01 comprende le norme nazionali sulle varie tipologie di vendita diretta degli agricoltori assieme al Dm 20 novembre 2007 che regola i mercati riservati a questo tipo di vendita.

La novità assoluta è prevista dal comma 8-bis dell'articolo 4 che, dopo aver richiamato il principio di riduzione delle restrizioni all'esercizio delle imprese fissato dall'articolo 34 legge 214/11, consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi dell'azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie.

È però vietato a questi agricoltori di organizzare «il servizio assistito di somministrazione»; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati.

Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta e quindi: l'azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese; il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari; la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette.

Distinti saluti.

Il Direttore generale
Dot. Paolo Cipriani